



COMUNE DI BROSSASCO

- PROVINCIA DI CUNEO -

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN)
Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049

REGOLAMENTO PER L'USO CIVICO DI PESCA NEL COMUNE DI BROSSASCO

Zone soggette all'uso Civico

ART.1

La Zona del Torrente Gilba soggetta ad Usi Civici per gli abitanti del Comune di Brossasco, riconosciuto con Decreto del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e la Liguria di Torino in data 22/10/1953 è delimitata a monte al punto di confine tra il territorio del Comune di Sampeyre e quello del Comune di Brossasco, a valle della confluenza del Gilba con Torrente Varaita, compresi gli affluenti.

Tratti di pesca

ART. 2

L'intero torrente con i suoi affluenti è accessibile alla pesca fatta eccezione per il tratto compreso tra il punto di rilascio della centrale ENEL (Località San Giacomo di Brossasco), sino al limitare dell'ultimo prato sulla sinistra orografica del torrente Gilba in corrispondenza della borgata "Il Colletto" come meglio evidenziato da apposita cartina e cartellonistica affissa in loco.

In questo tratto, denominato "Tratto No-Kill" è ammessa la sola "Pesca a Mosca", con obbligo del rilascio immediato del pesce senza danneggiarlo (Pesca No-Kill), con l'uso esclusivo di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Il "Tratto No-Kill" sarà tale per 4 anni al termine dei quali, il Comune in accordo con i "Pescatori Soci" residenti, potranno riconfermare la destinazione d'uso.

Licenze di pesca

ART. 3

Il pescatore deve essere munito della licenza Governativa di pesca prescritta dalla legge, della ricevuta di iscrizione alla pesca nel Torrente Gilba e dai tagliandi di pesca rilasciati dal Sindaco del Comune di Brossasco (Art. 5). Il pescatore è tenuto a conoscere le norme di legge in materia di pesca con particolare riguardo agli adempimenti inerenti la gestione della sicurezza nonché le procedure da adoperarsi in situazione di emergenza che si dovessero presentare.

Art. 4

Il diritto di pesca per l'esercizio dell'Uso Civico, quale disciplinato e nei limiti statuiti nel presente Regolamento, compete ai cittadini residenti e dimoranti stabilmente in Brossasco, di seguito denominati "Pescatori Soci Residenti" ed ai cittadini non residenti nel Comune di Brossasco, di seguito denominati "Pescatori Soci NON Residenti". I "Pescatori Soci Residenti" che intendono trattenere il pescato possono accedere alla pesca tutti i giorni ad eccezione del mercoledì, i "Pescatori Soci NON Residenti" che intendono trattenere il pescato possono accedere alla pesca solo il pomeriggio del lunedì.
Ai "Pescatori Soci" residenti e NON che intendono praticare la sola pesca a mosca

NO-KILL senza trattenere il pescato è consentito l'accesso tutti i giorni per i residenti, di seguito denominati "Pescatori Soci Residenti NO-KILL" e solo ed esclusivamente il lunedì, mercoledì, venerdì e domenica per i NON residenti, di seguito denominati "Pescatori Soci NON Residenti NO-KILL" nelle modalità indicate nell' Art. 6 del presente regolamento.

ART. 5

Il pescatore che abbia i requisiti di cui all'Art. 4 che intenda avvalersi del diritto di Uso Civico di Pesca dovrà farne richiesta al Comune che, controllato il diritto del richiedente, gli rilascerà apposito benestare e i tagliandi di pesca. La richiesta deve essere accompagnata dal versamento a favore del Comune di una quota annua dell'importo previsto dal "ALLEGATO A" al presente regolamento.

ART. 6

Per poter accedere alla pesca è fatto obbligo l'utilizzo di appositi tagliandi di pesca rilasciati da parte del Sindaco del Comune di Brossasco. I tagliandi della durata semi giornaliera (mattino o pomeriggio Art. 7), danno diritto al "Pescatore Socio" a trattenere il pescato, in numero massimo di capi indicati sul tagliando stesso; tali tagliandi sono ad uso personale del singolo "Pescatore Socio" e non sono quindi cedibili ad altri.

Ogni "Pescatore Socio" potrà effettuare un solo accesso alla pesca al giorno utilizzando l'apposito tagliando semigiornaliero di pesca valevole esclusivamente per la stagione di pesca in corso.

Tali tagliandi dovranno essere appositamente compilati in ogni loro parte "ALLEGATO B", con carattere stampatello, leggibile ed imbucati (nelle apposite cassette) come da modalità indicate sul tagliando stesso.

Le cassette per la raccolta dei tagliandi sono posizionate sulla strada carrabile di accesso alla Vallata Gilba nei pressi della Cappella di S. Giacomo, Masueria e Meira Angelina.

La quota annua di iscrizione da diritto a ciascun "Pescatore Socio" a n. 1 carnet di tagliandi da pesca, a scelta tra i tipi disponibili descritti nell' "ALLEGATO A" del presente regolamento.

Ad ogni uscita di pesca ogni "Pescatori Socio" avrà facoltà di essere accompagnato da un massimo di due "**Pescatori Ospiti**", questi ultimi anche non residenti nel Comune di Brossasco. Per tali ospiti il "Pescatore Socio" dovrà imbucare oltre al proprio tagliando di pesca anche gli ulteriori tagliandi aggiuntivi presi dal proprio carnet di pesca per ciascuno degli ospiti accompagnati.

Il "**Pescatore Ospite**" sarà tenuto al rispetto del presente regolamento di pesca, e dovrà essere **OBLIGATORIAMENTE** accompagnato sul torrente ed in pesca dal "**Pescatore Socio**".

I "Pescatori Soci Residenti" ed i "Pescatori Soci NON Residenti" potranno accompagnare "Pescatori Ospiti" residenti o NON nel Comune di Brossasco ma solo ed esclusivamente nelle giornate in cui hanno diritto di accedere alla pesca (Vedi Art. 4).

Il "**Pescatore Socio**" residente o NON che abbia esaurito il primo carnet, potrà richiedere un secondo, inoltrando nuova richiesta al Comune previo versamento di una quota integrativa.

Per i ragazzi fino ai 16 anni di età, è previsto il rilascio di un primo carnet ridotto a prezzo agevolato, eventuali carnet successivi saranno soggetti alle tariffe standard dei "**Pescatori Soci**".

I "**Pescatori Soci Residenti NO-KILL**" ed i "**Pescatori Soci NON Residenti NO-KILL**" possono esercitare la pesca su tutto il torrente Gilba (Tratto No-Kill compreso) ma solo ed esclusivamente con la tecnica **della mosca inglese, valesiana o tenkara** ed esercitando obbligatoriamente il NO-KILL ovvero il rilascio del pescato con le dovute accortezze per non danneggiarlo in alcun modo. Per l'esercizio della pesca i "Pescatori Soci NO-KILL", dovranno essere provvisti durante l'esercizio della pesca della ricevuta di

pagamento di iscrizione annua alla pesca sul Torrente Gilba, non necessitano quindi di carnet di pesca; essi hanno possibilità di accesso durante tutta la stagione di pesca nelle modalità indicate nell'Art. 4 del presente regolamento ma non potranno portare "Pescatori Ospiti" sul torrente.

Tariffe, tipologie dei tagliandi e dei carnet sono specificati nell' "ALLEGATO A" del presente regolamento ed annualmente, verrà redatta un'apposita tabella aggiornata in cui saranno elencate le modalità e le tariffe previste ed eventuali variazioni, previo comune accordo tra i "Pescatori Soci Residenti" e il Comune di Brossasco.

Periodo di pesca e catture

La stagione di pesca avrà inizio dall'alba dell'ultima domenica di febbraio ed avrà termine al tramonto della prima domenica di ottobre di ogni anno.

La pesca non può essere effettuata nelle ore notturne ed è ammessa da un ora prima dell'alba fino alle 13,00 per il mattino e dalle 13,00 a un'ora dopo il tramonto per il pomeriggio.

La pesca resta chiusa tutti i mercoledì anche nei giorni festivi fatto salvo per il tratto NO-KILL che resta sempre aperto per tutta la stagione di pesca nel rispetto della regolamentazione per tale tratto e per i "Pescatori soci NO-KILL" residenti e NON che possono praticare la pesca NO-KILL su tutto il torrente anche il mercoledì.

In caso di ripopolamento del fiume la pesca rimarrà sospesa per una settimana dal giorno di avvenuto ripopolamento ad eccezione del tratto NO-KILL.

Più pescatori presenti nel medesimo tratto di fiume dovranno rispettare una distanza minima tra loro non inferiore a 10 m (dieci metri) l'uno dall'altro.

Il numero massimo di capi pescabili in ogni giornata è quello indicato sul tagliando da pesca utilizzato ed è severamente vietata qualsiasi commercializzazione dei capi pescati.

La misura minima del pesce pescabile è quella indicata nel Regolamento regionale vigente in materia di Pesca (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R. e successive modifiche o integrazioni).

Attrezzi ed esche consentite per la pesca

ART. 8

Gli attrezzi consentiti ad ogni pescatore munito di licenza e tagliandi di pesca sono quelli elencati nel Regolamento Regionale vigente (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R. e successive modifiche o integrazioni):

- a) E' ammesso l'uso di una sola canna con o senza mulinello;
- b) E' ammesso l'uso del guadino esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato;
- c) Le canne da lenza possono essere armate con:
 - Una singola esca naturale
 - Un massimo di tre mosche artificiali o uno streamer con ami senza ardiglione o ardiglione schiacciato (canna da pesca o mosca);
 - Un singola esca artificiale senza ardiglione o ardiglione schiacciato (cucchiaino o artificiale per la pesca a spinning muniti di un solo amo),
- d) E' ammesso l'uso di cosciali a protezione del pescatore per poter accedere ed attraversare agevolmente l'alveo del fiume nel rispetto di quanto scritto nell'art. 10

E' fatto divieto assoluto l'uso di larve di mosca carnaia (bigattini) o altre specie di ditteri, ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, sangue, interiora di animali

e/o pesce vivo o morto.

Inoltre è vietato l'utilizzo di qualsiasi altro mezzo, o attrezzo non menzionato nel Regolamento Regionale vigente (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1R. e successive modifiche o integrazioni).

ART. 9

Non può essere raccolto il pesce morto per effetto di azioni illecite all'esercizio della pesca (uso di dinamite o altre materie esplosive, prodotti venefici, elettricità ecc.)

ART. 10

E' vietato deviare, prosciugare, ingombrare, con opere stabili o posticce i corsi d'acqua al fine di modificare la naturale struttura del corso d'acqua creando difficoltà ambientali del pesce agevolandone di conseguenza la cattura.

E' pure proibito, pescando, smuovere il fondo delle acque ed estirpare le radici e le erbe insidiate nel letto delle acque.

Sulla vigilanza

ART. 11

La vigilanza della pesca è affidata alla Polizia Municipale, o ad altri incaricati dal Comune ed agli Agenti della Forza pubblica (Carabinieri, Guardie Forestali), Guardie Provinciali e Guardie Ecologiche volontarie.

Sulle trasgressioni

ART. 12

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento, ferme restando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia di pesca (L.R. 29/12/2006 n. 37 Regolamento regionale 21 aprile 2008 n. 6/R e successive modifiche o integrazioni), comportano l'assoggettamento dei titolari dell'Uso Civico contravventori, alla sanzione specifica della sospensione o revoca del permesso di pesca nelle acque soggette all'Uso Civico oltre a una sanzione amministrativa a seconda della gravità dell'infrazione.

ART. 13

Nel caso di danni materiali e morali, arrecati contravvenendo alle disposizioni del presente regolamento, i contravventori saranno tenuti all'integrale risarcimento dei danni stessi sotto qualsiasi forma arrecati, da liquidarsi in separate sede ed alla rinfusione di ogni spesa incontrata dall'Amministrazione dell'Uso Civico in dipendenza di fatti illeciti.

Quanto sopra indipendente da ogni eventuale azione giudiziaria anche contemporanea.

Disposizioni finali

ART. 14

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si intende operante il Regolamento regionale vigente in materia di Pesca (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 10 gennaio 2012, n. 1/R. e successive modifiche o integrazioni)

ART. 15

Il Comune aprirà un capitolo particolare sul Bilancio Comunale intestato all'**Uso Civico di pesca per il Torrente Gilba.**

In questo Capitolo figureranno all'attivo i versamenti di cui all'art. 5, le somme introitate per il risarcimento di eventuali danni materiali e morali arrecati dai contravvenuti, nonché eventuale lasciti, regali e contributi di provenienza diversa.

L'attivo del capitolo sarà destinato alle spese per il ripopolamento delle acque soggette ad uso Civico e alla difesa degli interessi degli Utenti.

Le semine per il ripopolamento saranno fatte secondo le norme vigenti.

ART. 16

La responsabilità della condotta della pesca è esclusiva del fruitore senza che il Comune ne sia chiamato in causa per eventuale mancata accortezza tenuta dal fruitore nell'ambito dell'esercizio dell'attività e di qualsivoglia operazione dove il fruitore ne rimane l'unico responsabile, in capo al Comune la vigilanza a campione della condotta dei fruitori del sito.

Brossasco lì, 22 febbraio 2019